

## **Decreto sui lavori usuranti... ridotti benefici!**

***Dopo tanta attesa la montagna ha partorito il topolino...anzi ancora no. Restano infatti da definire molti aspetti sui campi di applicazione del decreto sul Welfare. Incertezze anche sull'individuazione dei conducenti di mezzi pesanti.***

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 19 marzo 2008, per evitare la prescrizione della specifica delega, che aveva valore fino al 31 marzo 2008, ha approntato il decreto legislativo sui lavori usuranti. Questo capitolo, come è noto, era parte integrante del protocollo del 23 luglio 2007 sul Welfare, attuato con legge 247/07, che ha introdotto profonde modificazioni sulla normativa pensionistica.

Il testo del decreto, approvato tra mille difficoltà dovrà adesso ottenere il parere positivo “della Commissione unificata e delle Commissioni lavoro del parlamento” per essere redatto entro 60 giorni poi nella sua forma definitiva.

Dati i tempi ristretti, in considerazione della competizione elettorale straordinaria, dei rilievi sollevati da settori della stessa maggioranza e da Confindustria, è probabile però, che a definire il tutto saranno le commissioni lavoro nominate con la nuova legislatura.

Nello specifico, il decreto legislativo sui lavoratori usuranti approvato dal Consiglio dei ministri prevede, così come concordato nel nuovo Welfare recepito nella legge di riforma del sistema pensionistico, un impegno finanziario di «2,5 miliardi di Euro nel decennio successivo», con i quali, secondo le prime stime del Governo, si potranno soddisfare le richieste di cinquemila lavoratori l'anno.

*Rispetto a ciò è opportuno evidenziare che, i lavoratori impiegati nelle attività qualificate come usuranti, secondo una ricerca dell'Eurispes, sono circa un milione e mezzo. Una platea quindi molto vasta, dalla quale potrebbero invece pervenire domande per un numero ben più elevato dei 5000 garantiti dalla copertura finanziaria.*

Il provvedimento legislativo, che avrà decorrenza dal **1° luglio 2009**, prevede una riduzione di 3 anni, per la maturazione del diritto a pensione, sui normali parametri d'età e di contribuzione, fermo restando che il limite d'età di accesso in ogni caso non deve essere inferiore a 57 anni, per quattro categorie di lavoratori usuranti:

- ▶ a) *le categorie previste dal decreto Salvi, allora Ministro del lavoro, del 1999;*
- ▶ b) *i lavoratori impiegati nei turni di notte;*
- ▶ c) *gli addetti alla catena di montaggio;*
- ▶ d) *i conducenti di veicoli con capienza non inferiore a nove posti.*

In particolare, in sede di stesura del decreto, per i lavoratori che svolgono lavori notturni sono stati poi definiti tre parametri ed in relazione ad essi sono stati graduati i benefici per essere collocati in quiescenza, prima del raggiungimento dei limiti di anzianità ordinaria necessari per l'accesso alla pensione di anzianità:

- ▶ *lavoratori che effettuano tra le 64 e le 71 notti l'anno per i quali è previsto un anno di sconto sui limiti ordinari;*
- ▶ *due anni di riduzione per chi effettua invece un numero annuo di notti compreso tra 72 e 77;*
- ▶ *tre anni in meno infine per chi supera invece le 77 notti l'anno.*

In relazione a questa ripartizione, che allarga il numero dei destinatari dei benefici, *ridotti in parte rispetto al testo dell'accordo sul Welfare*, sono state sollevate, come era facile prevedere, le critiche della Confindustria che ha definito "elettoralistico" il provvedimento messo a punto dal Ministero del Lavoro, in quanto a suo giudizio "fa venire meno il tetto al lavoro notturno" così come era stato previsto dal Protocollo sul Welfare del luglio scorso, che faceva riferimento alla legge sull'orario di lavoro (le famose 80 notti). Su questa posizione di Confindustria si dovrà ovviamente poi verificare se ci saranno risposdenze o meno in sede di Commissioni parlamentari.

Ad ogni buon conto allo stato delle cose **chi maturerà i requisiti richiesti nel 2008** potrà accedere alla pensione da luglio 2009 dopo aver presentato domanda, **attestando l'effettuazione di almeno 7 anni di turni di notte negli ultimi 10 di lavoro**. Da evidenziare che, anche su questo aspetto del conteggio non esiste una informazione compiuta, né da parte del Governo, né tantomeno da parte dei componenti delle commissioni chiamate a definire il regolamento di applicazione.

Altro punto che dovrà inoltre essere chiarito è quello importante legato alla possibilità, che è quasi una certezza, che il numero delle domande presentate annualmente superino il numero previsto dalla legge delle 5000 unità lavorative. Rispetto a questa eventualità fonti diverse, riconducibili al Ministero del lavoro, fanno trapelare "la previsione di una clausola di salvaguardia che farebbe però slittare di qualche mese le decorrenze dei trattamenti pensionistici, per l'assenza di copertura finanziaria". Ma su ciò, come per altre problematiche previdenziali, non abbiamo documentazioni attendibili.

La stessa tipologia d'individuazione delle lavorazioni usuranti dei cosiddetti:

**c) lavoratori addetti alle linee a catena,**

dimostra quanta improvvisazione ci sia stata in sede di definizione del Welfare, in quanto con questa denominazione si è cercato dare un riconoscimento ad una tipologia di lavoro caratterizzata da **“una ripetitività di mansioni”** che crea alienazione tra gli addetti. Ovviamente da parte nostra non abbiamo da muovere appunti sulle buone intenzioni che hanno ispirato tale determinazione, ma una domanda tra le tante a questo punto vogliamo porla: *quale differenza esiste tra chi assembla per esempio una Fiat Punto e chi è addetto invece ad identiche mansioni, magari assemblando “automotrici/elettrotreni”, così come succede nelle nostre officine manutentive? o ancora, se il metro di misura per l'individuazione di tale casistica è “la ripetitività delle mansioni”, quante “lavorazioni ripetitive ed alienanti” esistono nel variegato mondo dei lavoratori del trasporto?*

Un'altra categoria di lavorazioni usuranti di difficile definizione, che potrà creare forti discriminazioni tra lavoratori adibiti a mansioni simili se non uguali è costituita poi da:

**d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo,**

su questo parametro d'individuazione è facile prevedere come, l'applicazione letterale del testo ai dipendenti delle società di trasporto ferroviario potrebbe provocare una ingiustificata differenziazione tra il Personale di macchina delle diverse divisioni, perché ci sarebbero quelli dipendenti dalle divisioni passeggeri/regionale, che trasportando più dei nove passeggeri canonici, “potrebbero rientrare nel novero dei destinatari dei benefici previdenziali”, mentre il Pdm dipendente dalla Cargo, *che lavora tra l'altro prevalentemente di notte*, sarebbe escluso, *pur svolgendo le stesse mansioni*, solo perché adibito al trasporto di merci.

Questo tipo di considerazioni avvalorano ulteriormente la nostra posizione esplicitata già all'indomani dell'accordo sul Welfare, quando affermammo che il capitolo “delle lavorazioni usuranti”, che nelle intenzioni degli estensori dell'accordo doveva la parte più qualificante, costituisce in realtà **“il classico topolino partorito dalla montagna”**, data l'esiguità delle risorse economiche poste a sua copertura ed in relazione per esempio alle normative **“degli aumenti di valutazione ai fini previdenziali”** previste per alcune categorie professionali del trasporto che, mano mano stanno venendo meno, per effetto di normative surrettizie introdotte dall'INPS e dal Ministero del lavoro.

**Roma aprile 2008**

**La Segreteria Nazionale FAST FerroVie**